

CAMERA DEI DEPUTATI

N.138

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (138)

(articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

Trasmesso alla Presidenza il 18 dicembre 2019

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 2017, N. 183, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, RELATIVA ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA DI TALUNI INQUINANTI ORIGINATI DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DEL QUADRO NORMATIVO DEGLI STABILIMENTI CHE PRODUCONO EMISSIONI NELL'ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonché il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la Parte Quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

e m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 268, comma 1:

1) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;";

2) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

"mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;";

b) all'articolo 269:

1) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18;";

2) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"La variazione del gestore costituisce una modifica non sostanziale dello stabilimento soggetta alla specifica procedura prevista dal comma 11-bis;";

3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

"11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dal perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. Il seguente aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla data di perfezionamento dell'atto che ha determinato il subentro. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lett. i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento di cui è stata trasferita una parte. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo;";

11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente.

c) all'articolo 270:

1) al comma 8, primo periodo, le parole *"articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,"* sono sostituite dalle seguenti: *"articolo 281"*;

2) al comma 8-bis, le parole *"ulteriori disposizioni?"* sono sostituite dalle seguenti. *"specifiche disposizioni"*;

d) all'articolo 271:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. L'autorità competente verifica il rispetto delle disposizioni del presente comma anche al fine dell'avvio del riesame dell'autorizzazione;";

2) al comma 14, terzo periodo, le parole *"articolo 272, comma 4, lettera a),"* sono sostituite dalle seguenti: *"articolo 272, comma 4,"*;

3) al comma 17, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:



"Fermi restando i controlli previsti dalla vigente normativa, i monitoraggi del gestore e i controlli effettuati dall'autorità competente per il controllo, ai soli fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali l'autorizzazione prevede valori limite di emissione o prescrizioni. In caso di impianti previsti dall'articolo 272, comma 1, i controlli ed i monitoraggi hanno ad oggetto le sostanze ed i parametri in relazione ai quali la normativa statale o regionale stabilisce valori limite di emissione o prescrizioni applicabili a tali impianti.";

4) al comma 18, secondo periodo, le parole "articolo 279, comma 2)," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 279, comma 2-bis";

5) al comma 20, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti:

"Le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorità competente e all'autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformità relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.";

e) all'articolo 272:

1) al comma 1, quinto periodo, le parole "nella parte III II," sono sostituite dalle seguenti "nella parte II";

2) al comma 4, primo periodo, le parole "utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele";

f) all'articolo 273-bis:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole "L'adeguamento può essere altresì" sono sostituite dalle seguenti: "L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì";

2) al comma 10, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

"q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.";

3) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.";

4) al comma 11, primo periodo, le parole "Parte V" sono sostituite dalle seguenti: "Parte IV-bis";

5) al comma 12, lettera f), le parole "articolo 284, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 284, commi 2-bis e 2-ter";

6) al comma 20, ultimo periodo, le parole "quelli autorizzati del 19 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017";

g) all'articolo 279:

1) al comma 1, primo periodo, le parole "della prescritta autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272" e al secondo periodo, le parole "la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, ";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro." sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro." e al terzo periodo, le parole "chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d," sono sostituite dalle seguenti: "chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.";



3) al comma 4, le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.";

h) all'articolo 281, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.";

i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole "decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)." sono sostituite dalle seguenti: "decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis";

l) all'articolo 284:

1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale è stato integrato nei modi previsti dal comma 2";

2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola: "quantomeno" è sostituita dalle seguenti: "entro un termine non inferiore a" e le parole: "Parte V," sono sostituite dalle seguenti: "Parte IV" e, dopo il secondo periodo, è, aggiunto, in fine, il seguente: "Il termine di sessanta giorni può essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.";

m) all'articolo 294:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, Parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1."

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se è utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformità alle modalità ed alle periodicità previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.";

2. Agli allegati IV, VI e IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato IV, Parte I, dopo la lettera kk-quinquies, è aggiunta la seguente:

"kk-sexies) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.";

b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) è sostituita dalla seguente:

"ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.";

c) all'allegato VI, il paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:

"2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi, ciascuno della durata di almeno



un'ora, effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi del funzionamento dell'impianto non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, l'autorizzazione può stabilire di utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. L'autorizzazione può stabilire che, per ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione.”;

d) all'allegato IX, prima tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “ $>0,15 \div \leq 1$ ” è sostituito dal seguente: “ $>0,15 \div \leq 3$ ”;

e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta Tabella della Sezione 2 della Parte III, il riferimento “ > 3 ” è sostituito dal seguente: “ ≤ 3 ”.

ART. 2

(Modifiche all'Allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'allegato I, Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la Parte III è modificata secondo quanto previsto all'allegato I al presente decreto.

ART. 3

(Norme transitorie e finali)

1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025.

2. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

3. Agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole “ossidi di azoto” sono sostituite dalle seguenti: “ossidi di azoto (NO_x)”.

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Allegato I

Modifiche alla Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1. All'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi 1, 3, 4, le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", le righe relative a: "monossido di carbonio" e "ossidi di azoto" sono sostituite dalle seguenti:

<i>monossido di carbonio (CO)</i>	<i>350 mg/Nm³</i>	<i>300 mg/Nm³</i>	<i>250 mg/Nm³</i>	<i>200 mg/Nm³</i>
			<i>150 mg/Nm³</i>	<i>100 mg/Nm³</i>
			<i>{2}</i>	<i>{2}</i>
<i>ossidi di azoto (NOX)</i>	<i>500 mg/Nm³</i>	<i>500 mg/Nm³</i>	<i>400 mg/Nm³</i>	<i>400 mg/Nm³</i>
			<i>300 mg/Nm³</i>	<i>200 mg/Nm³</i>
			<i>{2}</i>	<i>{2}</i>

b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la riga relativa a: "polveri" è sostituita dalla seguente:

polveri *5 mg/Nm³ [1] [4]* *5 mg/Nm³ [1] [4]*

c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi", la riga relativa a "polveri" è sostituita dalla seguente:

polveri *5 mg/Nm³ [3]* *5 mg/Nm³ [3]*

d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a "composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)" è sostituita dalla seguente:

*composti inorganici del cloro
sotto forma di gas o vapori (come HCl)* *30 mg/Nm³* *30 mg/Nm³*

e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a "Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)", la nota "[4] 20 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm³ in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW." è rinumerata come nota [6];

f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a "Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017", la riga relativa a: "ossidi di azoto" è sostituita dalla seguente:

ossidi di azoto (NOx) *150 mg/Nm³* *80 mg/Nm³* *80 mg/Nm³*

